

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

info@traballitaxadvisor.com
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

**Ai Gentili Clienti
Loro Sedi**

Oggetto: novità in tema di fatturazione elettronica

Nella legge di Bilancio per il 2018 è stato previsto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica. Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell'ambito dei contratti di appalto con una pubblica amministrazione e per talune cessioni di carburanti.

Con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dei 4 e del 30 aprile 2018 e con la Circolare del 30 aprile scorso sono state dettate e chiarite le regole tecniche di attuazione del nuovo adempimento, di seguito illustrate.

1. Ambito di applicazione della fattura elettronica

L'obbligo di emettere la fattura elettronica (a partire dalle date sopra indicate) interessa tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, incluse le relative eventuali

variazioni, effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.

La fattura elettronica dovrà quindi essere emessa in tutti i casi in cui il cedente o prestatore è tenuto ad emettere fattura, anche su specifica richiesta del cliente, privato consumatore. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico (cartaceo) sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

Si evidenzia che, sebbene il cedente/prestatore sia obbligato ad emettere fattura elettronica, i **privati consumatori** finali possono rinunciare a ricevere la fattura in formato elettronico o in formato analogico.

Sono **esonerati** dalla fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel "regime di vantaggio" di cui al D.L. n. 98/2011 e quelli che applicano. Il regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ha fissato le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche ha stabilito che la "**fattura elettronica**":

- contiene obbligatoriamente tutte le informazioni richieste dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 ovvero i dati indicati nell'art. 21bis (nel caso della fattura semplificata);
- è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (di seguito "SdI") che lo recapita al soggetto ricevente. La

trasmissione al SdI può anche essere effettuata, per conto del soggetto obbligato, da un intermediario;

- è un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili, conforme alle specifiche tecniche del Provvedimento del 30 aprile 2018. Si precisa che per le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione restano valide le regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013.

2. Trasmissione e controllo della fattura elettronica

Al fine di agevolare e rendere più veloce il processo di fatturazione elettronica, sono state previste diverse possibilità di trasmissione della fattura elettronica al SdI:

- posta elettronica certificata (PEC);
- procedura web e app dedicata, messi a disposizione dall'Agenzia Attraverso l'apposita funzionalità del servizio web "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate e l'app, i titolari di partita IVA che emettono la fattura potranno acquisire "in automatico" i dati identificativi del cessionario/committente ed il suo indirizzo telematico tramite un QRcode.

L'Agenzia delle Entrate rende anche disponibile, gratuitamente, il servizio di conservazione delle fatture emesse (attraverso un preventivo accordo di servizio). I servizi web sono accessibili mediante SPID, credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L'app dedicata è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel.

Inoltre, per i soggetti passivi che si accreditano al SdI, attraverso un "codice destinatario", la trasmissione può essere effettuata attraverso le seguenti modalità:

- sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con modello "web service";
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Le fatture elettroniche trasmesse e correttamente ricevute dal Sdl (singolarmente o in un lotto di fatture elettroniche) sono oggetto di **successivi controlli**, sempre da parte del Sdl. In caso di esito positivo dei controlli, il Sdl recapita la fattura elettronica al destinatario ed invia all'emittente una "ricevuta di consegna".

In caso di mancato superamento dei controlli, entro cinque giorni, il Sdl recapita al soggetto trasmittente una "ricevuta di scarto" (in tal caso la fattura elettronica o il lotto di fatture elettroniche si considerano non emesse).

Anche per il **recapito della fattura elettronica**, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile al destinatario (cessionario o committente o, per suo conto, un intermediario) un servizio di registrazione del suo indirizzo telematico (vale a dire una PEC o un "codice destinatario").

Nel caso in cui, per motivi tecnici (ad esempio, canale tematico non attivo o casella PEC piena), non addebitabili al Sdl, il **recapito non fosse possibile**, il Sdl rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. In tal caso, quest'ultimo (cedente/prestatore) è tenuto a comunicare tempestivamente – per vie diverse dal Sdl – al cessionario/committente che l'originale della fattura

elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante consegna di una copia informatica o analogica (cartacea) della fattura elettronica.

3. Conservazione delle fatture elettroniche

Dal 1° luglio 2018 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti, stabiliti o identificati in Italia, anche il servizio di conservazione sostitutiva, previo apposito accordo di servizio da stipulare on line.

Con questo servizio, tutte le fatture elettroniche e le note di variazione emesse o ricevute dal contribuente attraverso il Sdl saranno portate, gratuitamente, in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014. Si tratta della particolare procedura elettronica di conservazione dei documenti informatici a valere come "sostitutiva" del supporto cartaceo.

4. Operazioni con soggetti non stabiliti in Italia: il nuovo "spesometro transnazionale"

Per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate e ricevute, in cui la controparte è un soggetto non stabilito in Italia, per le quali non è stata emessa una bolletta doganale e non è stata emessa o ricevuta la fattura elettronica, il soggetto IVA stabilito in Italia è tenuto a comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle predette operazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione del documento comprovante l'operazione.

Come precisato dal Provvedimento del 30 aprile 2018, per data di

ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione IVA.

Si tratta dei seguenti dati, da fornire secondo il tracciato e le specifiche tecniche stabilite dall'Agenzia delle Entrate:

- i dati identificativi del cedente/prestatore ovvero quelli del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione per i soli documenti ricevuti, incluse le relative note di variazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota IVA applicata e

l'imposta (qualora l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, dovrà essere riportata la tipologia dell'operazione).

Si evidenzia che la comunicazione non è obbligatoria (ma meramente facoltativa) per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per cui siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

5. Cessioni di carburante per autotrazione

Come sopra accennato, per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere usati come carburanti per motori ad uso autotrazione, l'obbligo di fatturazione elettronica è anticipata al 1° luglio 2018. Per la cessione di altri tipi di carburante l'obbligo della fattura elettronica scatterà dal 1° gennaio 2019 (è il caso, ad esempio, delle cessioni di benzina per motori all'interno di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, ecc.). L'obbligo di emissione della fattura elettronica sussiste anche in caso di

fatture differita, per le quali siano state emesse documenti di trasporto o note di consegna che contengono le informazioni idonee ad identificare le controparti dell'operazione.

Si evidenzia che tra i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica, come chiarito dalla Circolare del 30 aprile 2018, non figura la targa o altro elemento identificativo del veicolo (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la scheda carburante. La targa del veicolo e le altre informazioni, potranno, comunque essere facoltativamente inserite nella fattura elettronica, allo scopo di consentire la riferibilità della spesa ad uno specifico veicolo e permettere quindi la deducibilità del costo.

6. Cessioni di carburante per autotrazione: richiesti mezzi di pagamento tracciati ed idonei

Un'altra importante novità riguarda le modalità di pagamento delle cessioni di carburanti per autotrazione in commento. Ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'IVA, infatti, è necessario che il pagamento sia effettuato con mezzi "tracciabili", idonei a comprovare l'avvenuta effettuazione delle operazioni.

A questo scopo, la Circolare ha chiarito che in base alla legge ed all'Apposito provvedimento del 4 aprile 2018, sono idonei i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali;
- mezzi elettronici di pagamento quali, ad esempio, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di credito, carte di debito o carte prepagate,

ovvero, altri strumenti di pagamento elettronici disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Al riguardo, si evidenzia che, come chiarito dalla citata Circolare, non è più richiesto che la carta di credito/debito sia emessa da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria ex art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, ma, devono **ritenersi pienamente validi (ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi) "i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili"**.

Sul punto, la Circolare fa l'esempio di carburante acquistato per una autovettura aziendale nell'ambito di una trasferta di lavoro, il cui pagamento sia avvenuto con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato dal Provvedimento del 4 aprile 2018, riconducibile al medesimo dipendente), il cui relativo importo gli sia stato rimborsato dal datore di lavoro, sempre mediante strumenti "tracciati" ed "idonei" (ad esempio, tramite un bonifico bancario unitamente alla retribuzione).

7. Ulteriori chiarimenti pratici sui mezzi di pagamento del carburante per autotrazione

Secondo la Circolare, sono ammessi anche i pagamenti tramite i servizi offerti dai vari operatori di settore (come card, applicazioni per **smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari**, ecc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su un conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un

momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.

Il Provvedimento del 4 aprile 2018 considera pienamente validi anche i pagamenti che avvengono in un momento diverso rispetto a quello della cessione del carburante, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti cosiddetti di "**netting**", laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

La condizione per la validità del sistema di "**netting**" è che il rapporto tra il gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento idonei e tracciati sopra elencati di cui al Provvedimento del 4 aprile 2018.

Sono ammessi anche altri sistemi di carte (ricaricabili o meno) e di buoni "*che consentono al cessionario l'acquisto di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati*".

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti e suggerimenti.

Alberto Traballi